I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1134/68 DEL CONSIGLIO

del 30 luglio 1968

che fissa le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 653/68 del Consiglio, del 30 maggio 1968, relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune [1], in particolare l'articolo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento n. 129 del Consiglio relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agraria comune [2], modificato dal regolamento (CEE) n. 653/68, ha definito in un peso di oro fino il valore dell'unità di conto da utilizzare nel quadro della politica agraria comune e dei regimi speciali di scambio per alcune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli ; che esso ha pure previsto che i tassi di cambio tra le monete che devono essere applicati agli stessi fini sono quelli corrispondenti alla parità dichiarata presso il Fondo monetario internazionale, definita a sua volta in un peso d'oro ; che tale regolamento ha pertanto fissato i rapporti esistenti tra l'unità di conto e le diverse monete ; che, conformemente al regolamento (CEE) n. 653/68, occorre adottare le norme da applicare qualora il valore dell'unità di conto o i tassi di cambio dovessero essere modificati ;

considerando che un'eventuale modifica del valore dell'unità di conto o della moneta di un paese terzo può rendere necessario l'adeguamento, con procedura rapida, degli importi fissati in applicazione delle disposizioni riguardanti la politica agraria comune o i connessi regimi speciali di scambio quando gli elementi di calcolo di tali importi, ottenuti sovente sulla base dei prezzi praticati sui mercati internazionali, sono interessati dalla modifica in questione o dalle sue conseguenze sui mercati ;

considerando che, a causa della fissazione anticipata di alcuni dei suddetti importi, il buon funzionamento dal punto di vista economico e finanziario delle organizzazioni comuni dei mercati o dei citati regimi speciali potrebbe essere compromesso se le operazioni cui si applicano detti importi venissero realizzate dopo una modifica del valore dell'unità di conto o della moneta di un paese terzo ; che tale rischio può essere evitato adeguando detti importi ; che l'adeguamento non deve recare pregiudizio agli interessati che avessero ottenuto la fissazione anticipata e che è pertanto opportuno permettere loro di ottenere l'annullamento di tale fissazione ;

considerando che per lo stesso motivo può risultare necessario sospendere la possibilità di fissare in anticipo gli importi in questione per un periodo nel quale la situazione dei mercati fosse influenzata da dette modifiche o dal fatto che il valore dell'unità di conto è stato sospeso a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 653/68 ;

considerando che determinati importi previsti dalle disposizioni relative alla politica agraria comune o i connessi regimi speciali di scambio, fissati in unità di conto, sono espressi in moneta nazionale negli Stati membri ; che è pertanto necessario prevedere norme che, nel caso di una modifica della parità della moneta di uno Stato membro accompagnata da una modifica del rapporto tra questa ed il valore dell'unità di conto, garantiscano l'adeguamento al nuovo rapporto, da parte dello Stato membro interessato, degli importi che, prima di

[1] GU n. L 123 del 31. 5. 1968, pag. 4.
[2] GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

detta modifica, sono stati oggetto di una fissazione anticipata o di un accordo con un privato, per un'operazione che rimane da effettuare ; che tale adeguamento deve avvenire eventualmente dopo l'adattamento alla nuova situazione dei mercati degli importi fissati in unità di conto ;

considerando che inoltre è necessario prevedere norme che garantiscano, nel caso di modifica sia del valore dell'unità di conto, sia della parità della moneta di uno Stato membro, che il saldo in moneta nazionale delle somme dovute per operazioni effettuate prima di detta modifica sia operato nell'osservanza del rapporto esistente tra questa moneta e l'unità di conto al momento dell'effettuazione dell'operazione, affinché siano osservate le disposizioni comunitarie che comprendono importi espressi in unità di conto e che si applicano alle obbligazioni sorte da dette operazioni ; che infine occorre precisare, per l'applicazione del presente regolamento, quale sia il momento dell'effettuazione di una operazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. In caso di modifica del valore dell'unità di conto e in caso di adeguamento dei prezzi agricoli in applicazione dell'articolo 3, quarto comma, del regolamento (CEE) n. 653/68 :

a) gli importi che contengono elementi stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati sui mercati internazionali, elencati ai punti da 1 a 5 dell'allegato, sono, se necessario, ricalcolati e rifissati immediatamente dalla Commissione secondo i metodi applicabili in ciascun caso utilizzando il nuovo valore dell'unità di conto e, se del caso, i prezzi agricoli adattati ;

b) gli importi di cui al punto 6 dell'allegato sono ricalcolati e rifissati in modo da mantenere il divario medio esistente nel corso degli ultimi tre mesi tra il prezzo praticato sui mercati internazionali e il prezzo che tali importi devono garantire agli utilizzatori, fermo restando che, qualora i regolamenti applicabili prevedano un periodo più breve, quest'ultimo rimane valido ;

c) si può inoltre procedere ad una modifica degli importi indicati nell'allegato, secondo la procedura normale, prima della data prevista per la loro fissazione periodica, se l'evoluzione della situazione dei mercati lo richiede.

2. Nei casi in cui sono applicate le disposizioni del paragrafo 1, lettera a), gli importi di cui trattasi, eventualmente fissati in anticipo per un'operazione che rimane da effettuare dopo la modifica del valore dell'unità di conto o l'adattamento dei prezzi agricoli sono ricalcolati, e rifissati, se necessario, dalla Commissione in modo analogo a quello previsto in dette disposizioni ; tuttavia, l'interessato che abbia ottenuto una fissazione in anticipo per una operazione determinata, ottiene, su domanda scritta che deve pervenire all'organismo competente entro 30 giorni da quello dell'entrata in vigore delle misure relative alla fissazione degli importi ricalcolati, l'annullamento della fissazione in anticipo e del relativo certificato o titolo.

Articolo 2

1. Quando, in seguito alla modifica da parte di un paese terzo della parità della sua moneta dichiarata presso il Fondo monetario internazionale e riconosciuta da quest'ultimo, perturbazioni compromettono o rischiano di compromettere il buon funzionamento delle organizzazioni comuni di mercato o dei regimi speciali di scambio per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli :

a) gli importi di cui all'allegato sono modificati dalla Commissione secondo i metodi applicabili in ciascun caso ;

b) si può inoltre procedere ad una modifica degli importi di cui all'allegato, secondo la procedura normale, prima della data prevista per la fissazione periodica, se l'evoluzione della situazione dei mercati lo richiede.

2. Nei casi in cui sono applicate le disposizioni del paragrafo 1, lettera a), gli importi di cui trattasi, eventualmente fissati in anticipo per una operazione che rimane da effettuare dopo la modifica della parità, sono modificati dalla Commissione in modo analogo a quello previsto in dette disposizioni ; tuttavia, l'interessato che abbia ottenuto una fissazione in anticipo per una operazione determinata, ottiene, su domanda scritta che deve pervenire all'organismo competente entro 30 giorni da quello dell'entrata in vigore delle misure relative alla fissazione degli importi modificati, l'annullamento della fissazione in anticipo e del relativo certificato o titolo.

Articolo 3

Gli importi di cui all'allegato non possono essere fissati in anticipo durante il periodo di sospensione del valore dell'unità di conto di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 653/68.

Inoltre la Commissione può sospendere dopo la pubblicazione del nuovo valore dell'unità di conto applicabile o dopo la modifica della parità della moneta di un paese terzo, o dopo l'applicazione dell'articolo 3, quarto comma, del regolamento (CEE) n. 653/68, la possibilità di fissare in anticipo gli importi predetti per uno o più prodotti, fino alla scomparsa delle eventuali perturbazioni insorte sui mercati e al massimo per 10 giorni. Tale termine può essere prolungato del periodo strettamente necessario, secondo la procedura del Comitato di gestione prevista dall'organizzazione di mercato in questione.

Articolo 4

1. In caso di modifica del rapporto tra la parità della moneta di uno Stato membro ed il valore dell'unità di conto, lo Stato membro interessato adegua, utilizzando il nuovo rapporto, e fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, i seguenti importi previsti in unità di conto se espressi in moneta nazionale nei documenti, titoli o certificati prodotti per l'applicazione della politica agraria comune o dei regimi speciali di scambio per le merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli :

a) gli importi fissati in anticipo per un'operazione o una parte di operazione che rimane da effettuare dopo la modifica del rapporto ;

b) gli importi che figurano negli accordi stipulati tra un privato ed un organismo di intervento per un'operazione o una parte di operazione che rimane da effettuare dopo la modifica del rapporto.

Tuttavia l'interessato, che abbia ottenuto una fissazione anticipata per una operazione determinata, ottiene, su domanda scritta che deve pervenire all'organismo competente entro 30 giorni da quello della entrata in vigore delle misure relative alla fissazione degli importi adattati, l'annullamento della fissazione anticipata e del relativo certificato o titolo.

2. Per le operazioni realizzate nel quadro delle disposizioni concernenti la politica agraria comune o i regimi speciali di scambio per le merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli, le somme dovute a o da uno Stato membro o un organismo che ne ha ricevuto debito mandato, espresse in moneta nazionale e che corrispondano ad importi fissati in dette disposizioni in unità di conto, sono pagate utilizzando il rapporto tra l'unità di conto e la moneta nazionale che era in vigore al momento della realizzazione dell'operazione o parte d'operazione.

Articolo 5

Nei documenti, titoli e certificati che comportano una fissazione anticipata o che esprimono in moneta nazionale gli importi di cui all'articolo 4, deve essere indicato che è fatta salva l'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 4.

Articolo 6

Per l'applicazione del presente regolamento è considerata come momento della realizzazione dell'operazione la data alla quale ha luogo il fatto generatore del credito sull'importo relativo all'operazione stessa quale è definito dalla regolamentazione comunitaria o, in mancanza e in attesa di essa, dalla regolamentazione dello Stato membro interessato.

Articolo 7

Il presente regolamento si applica a tutte le operazioni realizzate a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Tuttavia, l'interessato che abbia ottenuto una fissazione anticipata prima di tale data o concluso un accordo con un organismo d'intervento, per un'operazione che rimane da effettuare dopo tale data, ottiene, su domanda scritta che deve pervenire all'organismo competente entro 30 giorni dell'entrata in vigore del presente regolamento, l'annullamento della fissazione anticipata e del certificato o titolo relativo, o alla risoluzione dell'accordo.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 30 luglio 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MEDICI

ALLEGATO

Importi di cui agli articoli 1, 2 e 3

1. I prelievi ai sensi dell'articolo 11 del regolamento n. 130/66/CEE del Consiglio del 26 luglio 1966 relativo al finanziamento della politica agricola comune (1).

2. Le imposizioni riscosse all'importazione, esclusi i dazi doganali, previste dai regimi speciali di scambio di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.

3. Le restituzioni all'esportazione.

4. I prezzi limite.

5. Le integrazioni per i semi oleosi previste all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio del 22 settembre 1966 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (2) e gli aiuti al latte scremato trasformato in caseina di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3).

6. Le restituzioni alla produzione.

(1) GU n. 165 del 21. 9. 1966, pag. 2965/66.
(2) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1135/68 DEL CONSIGLIO

del 30 luglio 1968

relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 17/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (1), modificato in ultimo luogo dal regolamento n. 741/67/CEE del Consiglio, del 24 ottobre 1967 (2), e dal regolamento (CEE) n. 347/68 del Consiglio, del 27 marzo 1968 (3), in particolare l'articolo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che occorre determinare le condizioni di concorso del Fondo per il finanziamento comunitario delle spese d'intervento nei singoli settori dell'organizzazione comune dei mercati ; che, per quanto concerne il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, l'articolo 21 del regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (4), prevede un regime d'intervento per il burro e la crema congelata ; che tale regime è applicabile dal 1° novembre 1964 al 28 luglio 1968 ;

considerando che le spese occasionate dall'ammasso del burro e della crema che sono stati oggetto di misure d'intervento conformemente all'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 13/64/CEE rispondono alle condizioni fissate all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 17/64/CEE ; che a tali condizioni rispondono del pari le spese risultanti dalle misure speciali di vendita del burro di cui trattasi, a condizione che gli importi per tonnellata e le quantità considerate si mantengano nei limiti fissati dalla regolamentazione comunitaria che ha previsto le misure stesse ;

considerando che la determinazione delle spese occasionate dall'ammasso del burro e della crema deve essere stabilita in modo uniforme per tutti gli Stati

(1) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 580/64.
(2) GU n. 258 del 25. 10. 1967, pag. 2.
(3) GU n. L 76 del 28. 3. 1968, pag. 1.

(4) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.